

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA FONDA DI SAN
VITALE 4

Numero REA: PT - 104407

Codice fiscale: 00932450471

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
n. 6224

Allegato "B" al n. 6224 di raccolta

S T A T U T O

della "COOPERATIVA SOCIALE PROD.84 a R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata "COOPERATIVA
SOCIALE PROD.84 a R.L.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del
Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si ap-
plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-
sponsabilità limitata.

Art.2

La Cooperativa ha sede in Pistoia.

L'Assemblea nei modi di legge puo' deliberare la istituzione
di sedi secondarie, filiali, succursali, in altre località.

Art.3

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art.4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. Tale
termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

Art.5

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni

economiche, sociali e professionali, e comunque occasioni di

lavoro alle migliori occasioni. La Cooperativa ha inoltre lo

scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini at-

traverso la gestione dei servizi sociali orientati in via

prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di

persone handicappate, con ritardi di apprendimento e svantag-

giate in genere (lettera B legge 8 novembre 1991 n. 381).

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi

anche di soggetti diversi dai soci. La Cooperativa, nello

svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemen-

te, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orienta-

re la propria gestione al conseguimento dei parametri di scam-

bio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice

Civile.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o

temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- lavori di pulizia di locali e ambienti civili, pubblici ed industriali, interventi di sanità ed igiene ambientale come ad esempio le disinfestazioni, derattizzazioni etc., controlli dell'ambiente e controlli sull'inquinamento;

- lavori di facchinaggio, compreso il carico e lo scarico, attività di raccolta, smistamento e distribuzione di merci e quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e

alla mobilità delle stesse;

- manutenzione di giardini, parchi ed aiuole per conto di Enti pubblici o di privati;

- attività varie complementari all'agricoltura;

- gestione in appalto pubblico o privato di mense aziendali, ristoranti, ed in genere di quant'altro attiene alla ristorazione;

- servizi scolastici accessori (sporzionamento pasti, pulizie locali mensa e accompagnamento alunni sui pulmini);

- trasporto conto terzi di merci;

- servizi di vigilanza, custodia, portierato di edifici di proprietà pubblica e privata;

- servizi inerenti il posteggio di autoveicoli e allo scassetamento di parcometri;

- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi;

- gestione di parcheggi pubblici e privati;

- distribuzione di materiale pubblicitario.

La Cooperativa può inoltre provvedere alla formazione professionale dei soci attraverso l'istituzione di corsi, seminari, conferenze al fine di elevare le capacità professionali e culturali dei soci secondo le esigenze individuali e societarie.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o

utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente
che indirettamente, purchè ritenute necessarie o utili dagli
amministratori.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni creditizie e
finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà
di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è
altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo
contingenti opportunità - la propria attività con quella di
altre imprese o enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a
consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo coope-
rativo.

Art.6

La Cooperativa non ha finalità speculative ma intende far par-
tecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone
i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della
libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affer-
mazione è impegnata. I soci si impegnano alle prestazioni ne-
cessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla
osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deli-
berazioni prese dagli organi sociali competenti.

TITOLO II

SOCI

Art.7

Il numero dei soci è illimitato, ma può essere inferiore al

numero previsto dall'art. 2522 del codice civile. Possono essere soci i lavoratori di ambi i sessi che abbiano compiuto il 18^a (diciottesimo) anno di età, salvo il caso di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, e intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Oltre ai cittadini italiani possono divenire soci quelli della C.E.E. ed anche extra comunitari alle stesse condizioni degli altri soci. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I rapporti che la Cooperativa intende instaurare con i Soci Cooperatori dovranno essere previsti nel regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Tale regolamento viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall'Assemblea dei Soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 8

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso in qualsiasi natura o entità;

- soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere altresì socie persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suddette

Art. 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;

- motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia della delibera di adesione alla cooperativa dell'organo competente;

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- indicazione della persona designata a rappresentarla.

Art. 10

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide

Il Consiglio di Amministrazione della società. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la persona che l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, per la quota minima prevista di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio ammesso che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, entro un mese dalla comunica-

zione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera
di accettazione della domanda, viene escluso a norma dell'art.
2533 del Codice Civile.

Il socio puo' trasferire la propria quota previa comunicazione
scritta con raccomandata agli amministratori. Questi possono
concedere o negare tale autorizzazione entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine
il socio è libero di trasferire la propria quota e la Coopera-
tiva deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia
i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che
nega l'autorizzazione al trasferimento deve essere motivato,
ed il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione puo' proporre opposizione al tribunale.

Art.12

Oltre nei casi previsti dalla legge puo' recedere il socio
che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e se non sussistono
i presupposti del recesso devono darne immediata comunicazione
al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione puo' proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 3 (tre) mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.13

L'esclusione del socio può avvenire, oltre nei casi previsti dalla legge, per le seguenti motivazioni:

- a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- b) lo svolgimento di attività contrastanti con gli interessi della Cooperativa;
- c) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 del Codice Civile.

L'esclusione viene deliberata dagli amministratori della società, e contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, salvo se questi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione subentrino nella partecipazione della quota del socio defunto.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base dell'esercizio in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione avverrà per un valore non superiore a quello nominale e verrà eventualmente ridotta in relazione alle perdite imputabili al capitale sociale. Il pagamento verrà eseguito entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.14

Ala fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla predisposizione della documentazione relativa all'andamento della gestione sociale, nella quale dovrà esprimere una valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate nello statuto.

Il capitale sociale è formato:

- da un numero illimitato di quote di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, o se superiori di un valore multiplo di tale importo che comunque non superi il massimo previsto dalla legge;

- dalla riserva legale ordinaria alla quale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;

- da ogni altro fondo di riserva indivisibile.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale e all'atto dello scioglimento.

Art.15

L'esercizio sociale va dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno

così ripartiti:

1) al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della

cooperazione nella misura fissata dalle norme di legge;

2) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale

ordinario;

3) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di punti 2,5

(due virgola cinque) rispetto al capitale versato;

4) a fondi di riserva indivisibili.

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-

lancio di esercizio può, ai sensi della legge 142/2001, appo-

stare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore

dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze

dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai

singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità

e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la Coopera-

tiva ed il socio stesso, e secondo quanto previsto dall'appo-

sito regolamento interno.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.17

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale (vedasi al riguardo art. 28 dello statuto).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18

E' competenza dell'Assemblea:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio, con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- 2) nomina gli amministratori;
- 3) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale;
- 4) delibera sull'emanazione di eventuali regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 5) sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto della società;
- 6) sullo scioglimento della società e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in particolare entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla

chiusura dell'esercizio.

Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere
inviato a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della
data dell'Assemblea.

Art.19

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha diritto a un voto qualunque sia l'entità della quota posseduta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatarî nè gli amministratori nè gli impiegati della società.

Art.20

La convocazione dell'Assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito o fatto pervenire a tutti i soci con i mezzi ritenuti più opportuni, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. L'Assemblea può essere convocata anche in

luogo diverso dalla sede sociale.

Art.21

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato o sulla trasformazione della Cooperativa l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.22

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed eventualmente in allegato l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea che delibera modifiche allo statuto e all'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.23

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione, elegge scegliendoli tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Nei casi di rinuncia nel corso dell'esercizio alla nomina di amministratore e alla sua sostituzione valgono le disposizioni contenute negli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Per la nomina ad amministratore devono essere rispettate le norme previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui la società rientri nelle ipotesi di cui all'art. 2519 secondo comma si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma C.C..

Art.24

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversa-

mente. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle
spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle
loro mansioni.

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
prie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri o a
terzi determinandone i poteri, le mansioni e i compensi. Non
possono comunque essere delegati dagli amministratori i poteri
in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci
stessi e le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile.

La firma è la rappresentanza sociale, spetta al Presidente, e
nel caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Art.26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Lo
stesso fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede
affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-
dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. La con-
vocazione è fatta a mezzo di avvisi personali o a mezzo di
lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima
dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, o a mezzo telegramma, te-
lex o raccomandata a mano in modo che i consiglieri ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione. Le delibera-

zioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei componenti del Consiglio abbiano un interesse diretto. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di 3 (tre) sedute consecutive è considerato decaduto. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.27

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio debbono indicare specificamente nella relazione prevista dal Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.29

Con decisione dei soci adottata con metodo assembleare, possono essere nominati alternativamente, quale organo di controllo, un sindaco unico o un revisore legale.

La nomina del sindaco è obbligatoria nelle ipotesi previste dal 2° e 3° comma dell'art. 2477 del codice civile.

Nei detti casi si applicano le norme poste in materia di società per azioni.

All'organo di controllo, ma nella qualità di sindaco unico, ove nominato od obbligatorio per legge, è demandato il controllo sulla gestione e quello contabile, e in tal caso il componente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), a meno che la società non sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato in quanto, in tal caso, la revisione deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o a una società di revisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.30

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dall'art. 2545-duodecies del Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo

rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gen-
naio 1992.

Art.31

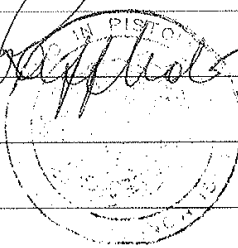
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà
essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi
dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assem-
blea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i po-
teri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nomina-
ti, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se ver-
ranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento econo-
mico dei dipendenti della società.

Art.32

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il
presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni
legislative sulle società cooperative aventi i requisiti della
mutualità prevalente di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Scutelli Maria

[Handwritten signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, registrato a Pistoia il 21 gennaio 2020 al n.370 serie 1T.

Pistoia, li 22 gennaio duemilaventi.

Firmato digitalmente: MONICA PAGGI Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.